

Allegato B)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

**Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche – Motivazioni
delle scelte**

Società	Tipo di partecipazione	Attività svolta/Servizi erogati	Quota di partecipazione	Motivazioni del mantenimento
SGL Multiservizi Srl	Diretta/Società in house	Servizio distribuzione gas, servizio gestione rifiuti	100%	<p>Trattasi di società in house, che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). In particolare il mantenimento della partecipazione risulta necessario in quanto: - la gestione del servizio rifiuti rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente; - la gestione del servizio tramite la società ha consentito nel corso degli anni il raggiungimento di un livello ottimale della raccolta differenziata, soddisfacendo, da un lato, le esigenze dell'utenza con il contenimento dei costi, e dall'altro permettendo al Comune la formulazione di un Piano Finanziario idoneo a mantenere sostanzialmente inalterate le tariffe senza rinunciare alla qualità del servizio. La possibilità per gli enti locali di costituire (o detenere) partecipazioni in società in house è espressamente prevista dall'art. 113 TUEL e pertanto, attesa la natura di legge c.d. rinforzata del TUEL (le cui disposizioni non possono essere derogate da normative successive se non espressamente), la partecipazione del Comune di San Giovanni Lupatoto in detta società deve ritenersi pienamente ammissibile.</p> <p>Quindi la stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, lettera a), in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a); - risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto: a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b); b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a cinquecentomila euro e, sebbene (come sopra esposto) sia costituita per la gestione di servizi di interesse generale, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore. <p>- il Comune di San Giovanni Lupatoto non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SGL Multiservizi srl.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si ravvisa la possibilità di aggregare SGL Multiservizi ad altre società in cui il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei; - il contenimento dei costi di funzionamento è attuato dalla società in misura soddisfacente, come risulta dai piani finanziari approvati nel corso degli anni. <p>Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.</p>

<p>Lupatotina Gas e Luce Srl</p>	<p>Diretta</p>	<p>Servizio vendita gas e energia elettrica</p>	<p>100%</p>	<p>Si specifica che l'attività svolta dalla società: - è qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2°, lett. a), del TUSP. Avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, si evidenzia come l'elemento caratterizzante di tale tipologia di servizi vada identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas mira a soddisfare. Tali obblighi di servizio pubblico, come precisato nel "Libro verde sui servizi di interesse generale" adottato con comunicazione COM (2003)270 del 21/5/2003, costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare. L'assoggettamento dell'attività svolta dalla società ad obblighi di servizio pubblico trova avallò nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che nella sentenza 229/2013, ha tenuto ad evidenziare che "la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...), alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità". Si evidenzia come il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative a tale settore) sia assoggettato dalla normativa europea e da quella interna al tipo di obblighi di che trattasi. Quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che "Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima". Relativamente alla seconda, l'art. 22 del D. Lgs. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detti precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori. In concreto si deve rilevare come gli obblighi di che trattasi abbiano trovato attuazione nello svolgimento dell'attività da parte di Lupatotina, ad esempio, nella previsione di tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di due sportelli discolti nel territorio per l'assistenza agli utenti. In definitiva, relativamente ai limiti imposti dall'art. 4, comma 2, del TUSP, in ordine alle attività che, in via esclusiva, possono costituire oggetto di partecipazioni pubbliche, la società Lupatotina Gas e Luce risulta rispettosa dei dettami normativi. Ne consegue che, sotto tale profilo, l'Ente non è tenuto a procedere alla dismissione, fermo restando la possibilità di valutare l'opportunità di valorizzare la società anche mediante il coinvolgimento di partner privati. Per quanto riguarda il requisito previsto al comma 1 dell'art. 4 del citato decreto, la società de qua risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale. Ciò in quanto l'espletamento dell'attività economica, ferma la necessità di produrre utili e quindi un risultato economico positivo, si accompagna all'obiettivo di consentire al Comune l'ampliamento dei servizi nell'interesse della collettività. In altre parole, la Lupatotina Gas e Luce non persegue solamente il risultato economico, bensì anche l'interesse della comunità lupatotina, attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi che solitamente mancano nelle società private. Ci si riferisce, ad esempio, ai seguenti servizi: - sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative al gas; - servizio di "sportello a casa tua", particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello;- presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale la società raccoglie le problematiche dei cittadini e si interfaccia con le azioni preposte es Acque Veronesi; - "accordo" con i servizi sociali del comune in base al quale non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con importanti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione anche con specifici contributi; - erogazione del "bonus gas", ai cittadini più bisognosi del territorio lupatotino sulla base di un bando emanato e gestito dal Comune; Da ultimo, si evidenzia anche come, i risultati economici della commercializzazione del gas metano svolta dalla società, vengono immessi interamente nelle casse comunali al fine di essere ridistribuiti indirettamente ai cittadini ed alle imprese sotto forma di servizi pubblici (art. 3 della Carta dei servizi), consentendo inoltre di acquisire a bilancio comunale risorse finanziarie che consentono di realizzare altre attività, dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività locale, ovvero all'attuazione di scopi che, in base alle indicazioni utili, anche se non esaustive, dello Statuto comunale, rientrano nelle finalità istituzionali proprie. Relativamente all'erogazione di energia elettrica, la società privilegia l'acquisto e la vendita da fonti rinnovabili o idroelettrica e costituirà uno strumento indispensabile per la realizzazione di azioni volte a limitare l'inquinamento da riscaldamento attraverso la diffusione di impianti fotovoltaici.</p>
---	----------------	---	-------------	--

Farma.co Srl	Diretta	Servizio farmaceutico	60%	La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, Legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare la Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratta, comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un Comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora ripreso dal comma 1° dell'art. 4 TUSP).
So.Lo.Ri. Spa	Diretta/Società in house	Liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate	0,2%	Con deliberazione consiliare n. 32 del 14/11/2016 venne affidato in house alla società Solori il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni per violazione al Codice della Strada, delle sanzioni amministrative di competenza comunale e delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché approvata la relazione, redatta ai sensi del comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221, che dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento "in house" alla società. Con la stessa relazione sono state effettuate le valutazioni di convenienza dell'affidamento "in house" di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Con lo stesso provvedimento è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio, sottoscritto in data 03.08.2017 rep. 4507. L'affidamento del servizio alla suddetta società si giustifica in base alle seguenti esigenze: • ridurre sensibilmente i tempi per il recupero delle somme messe a ruolo; • ridurre i residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario; • aumentare la percentuale delle somme recuperate; • avere un unico interlocutore e non vari concessionari secondo la competenza territoriale, con esperienza, professionalità e competenza, che operi o abbia operato per Comuni di ragguardevoli dimensioni; • avere un monitoraggio costante sull'attività di riscossione coattiva e sulle modalità di applicazione delle procedure esecutive, oltre a consentire l'esercizio di un pieno e totale controllo di tutte le relative attività attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci e al comitato di controllo; • disporre di una società che gestisca il servizio di riscossione coattiva con sede ed uffici aperti al pubblico nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze; • ridurre i costi a carico dell'Ente e dei contribuenti per le operazioni di recupero, tenuto conto in particolare che il Comune aveva affidato in via sperimentale alla società Areariscossioni srl la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali con un aggio del 9% sulle somme riscosse ed un fisso a pratica di Euro 7,00=, mentre l'affidamento a So.Lo.Ri. Spa prevede il riconoscimento del solo aggio nella misura del 7,61% e nessun fisso a pratica (e risultando tale aggio inferiore anche a quello richiesto da Equitalia sui carichi fino al 2016, pari al 9% dal 1/1/2009 al 31/12/2012 e all'8% dal 1/1/2013 al 31/12/2015); • abbassare il rischio di perdita delle somme affidate al recupero derivante dal possibile fallimento o bancarotta delle società private, rispetto, invece, ad una compagine pubblica, della quale si è detentori di una quota del capitale sociale.
Acque Veronesi Scarl	Diretta/Società in house	Gestione servizio idrico integrato	2,95%	Acque Veronesi Scarl è stata costituita il 27 gennaio 2006 dai comuni e dalle società partecipate dagli Enti dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese allo scopo di dare attuazione al modello di gestione del servizio idrico integrato previsto dalla Legge Galli n. 36/1994 e s.m. La società è a partecipazione pubblica totalitaria in quanto, per espressa previsione statutaria, ne possono fare parte solo Enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche. In data 4 febbraio 2006 la società ha ricevuto dall'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese) l'affidamento "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 267/00, della gestione del servizio idrico integrato sull'Area Veronese, con stipula del relativo contratto di servizio in data 15 febbraio 2006. La società: - eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune; - è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Camvo Spa	Diretta/Società in house	Gestione calore	0,12%	<p>Art. 4 comma 2) lettera d) del D. Lgs 175/2016 per i servizi energia verso i Comuni (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento);</p> <p>La fattispecie sopra indicata rientra fra quelle per le quali è esplicitamente prevista la completa liceità del mantenimento della partecipazione, anche in aderenza a quanto previsto dal D. Lgs 175/2016 e successivo D. Lgs. 100/2017.</p> <p>Non sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: CAMVO svolge attività di detenzione proprietà reti ed impianti, erogazione di fasi del servizio idrico integrato e servizi energetici strumentali rispetto alle quali i Comuni soci di CAMVO non hanno partecipazioni in altre società); - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: (nessuna perdita di esercizio in CAMVO nei cinque esercizi precedenti); - necessità di contenimento dei costi di funzionamento; - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
Viveracqua Scarl tramite Acque Veronesi Scarl	Indiretta/Società in house	Approvvigionamento comune mediante rapporti di committenza	della tramite 17,39%	Stesse motivazioni della "tramite"
Acque Veronesi Scarl tramite Camvo Spa	Indiretta/Società in house	Gestione servizio idrico integrato	della tramite 3,82%	Stesse motivazioni della "tramite"
Esa-Com Spa tramite Camvo Spa	Indiretta/Società in house	Servizi in materia ambientale	della tramite 46,40%	Stesse motivazioni della "tramite"
Cisi Srl in liquidazione tramite Camvo Spa	Indiretta/Società in house	Servizi tutela ambientale	della tramite 93,44%	Società in liquidazione/scioglimento